

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile
Sentenza del 25 novembre 2010, n. 23933

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

..... , elettivamente domiciliato in ..., .., presso lo studio dell'avvocato che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

.....;

- intimati -

e sul ricorso n. 13235/2007 proposto da:

..... S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in, VIALE ..., presso lo studio dell'avvocato, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato, giusta delega in atti;

- controricorrenti e ricorrenti incidentale -

contro

..... , elettivamente domiciliato in, VIA, presso lo studio dell'avvocato, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato, giusta delega a margine del ricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 826/2006 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/11/2006 R.G.N. 298/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPÀ;

udito l'Avvocato

udito l'Avvocato

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.

FATTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Milano, depositato in data 15.11.2003,, , premesso di aver prestato attività lavorativa a decorrere dal 1 aprile 2001, a seguito di lettera di assunzione della "", società (OMESSO) con sede a (OMESSO) a capo di un gruppo operante nel settore del servizio di noleggio tessile con numerose sedi in diversi Stati europei, iniziando a lavorare per la "..... S.R.L.", società italiana interamente partecipata dalla "", esprimeva che nel novembre del 2002 aveva ricevuto due note con le quali gli era stata comunicata la cessazione del distacco presso la ".... s.r.l." a decorrere dal 30.11.2002 ed il licenziamento con effetto dal 31.3.2003, e che il successivo 10.1.2003 aveva ricevuto una ulteriore nota con cui gli era stato comunicato il licenziamento con effetto immediato. Ritenendo la illegittimità di tali provvedimenti, chiedeva che il giudice adito, affermata la giurisdizione del giudice italiano, volesse - tra l'altro - dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra esso ricorrente ed entrambe le società resistenti, il diritto all'inquadramento nella categoria Quadri, l'illegittimità del trasferimento a decorrere dal 30.11.2002, l'illegittimità del licenziamento intimatogli, il diritto al risarcimento del danno; in subordine, il diritto alla percezione della retribuzione sino al 31.3.2003, e, parimenti in subordine, il diritto alla assunzione presso la ".... s.r.l." a decorrere dal 1 aprile 2003.

Con sentenza n. 2399/04 del 14.7 - 20.7.2004 il Tribunale adito, ritenuta l'inapplicabilità della legge italiana, rigettava le domande.

Avverso tale sentenza proponeva appello il , lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 24.10 - 24.11.2006, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione con cinque motivi di impugnazione.

Resistono con controricorso la "" e la "..... s.r.l.", che propongono a loro volta ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo di gravame.

Il ricorrente principale resiste con controricorso al predetto ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

DIRITTO

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell'articolo 335 c.p.c. dei due ricorsi perche' proposti avverso la medesima sentenza.

Col primo motivo di gravame il ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto; omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

In particolare rileva che erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto la legittimita' del "distacco", non sussistendo per contro gli elementi tipici dello stesso, e cioe' lo specifico interesse del supposto distaccante ed il carattere temporaneo del detto distacco.

Il motivo non e' fondato.

Osserva il Collegio che l'ipotesi del comando o distacco costituisce espressione tipica dei poteri direttivi dell'imprenditore e postula, quindi, come unici requisiti indefettibili, i seguenti elementi:

- 1) l'interesse del datore di lavoro distaccante, al quale il rapporto rimane riferibile, alla prestazione del suo dipendente a favore del terzo;
- 2) la temporaneita' del distacco, intesa non come brevità ma come non definitivita';
- 3) il permanere, in capo al datore di lavoro del potere direttivo - eventualmente delegato al destinatario - unitamente a quello di determinare la cessazione del distacco (cfr. Cass. sez. 1, 2.1.1995 n. 5; Cass. sez. lav., 21.5.1998 n. 5102; Cass. n. 14558/2000).

In particolare, per quanto concerne la "temporaneita' del distacco", ossia della destinazione del lavoratore a prestare la propria opera in favore di un terzo, non richiede che tale destinazione abbia una durata predeterminata fin dall'inizio, ne' che essa sia piu' o meno lunga o sia contestuale all'assunzione del lavoratore, ovvero persista per tutta la durata del rapporto, ma solo che la durata del distacco coincida con quella dell'interesse del datore di lavoro a che il proprio dipendente presti la sua opera in favore di un terzo (Cass. sez. lav., 13.6.1995 n. 6657).

Ove si realizzino gli indicati presupposti, la dissociazione tra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e quello che risulti l'effettivo beneficiario della prestazione, vietati dall'articolo 2117 c.c. e dalla Legge n. 1369 del 1960, sono consentiti con la indicata figura del distacco o comando (Cass. sez. lav., 8.6.2005 n. 11952; Cass. sez. lav., 2.9.2004 n. 17748).

Di conseguenza, il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva e il sorgere di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione del rapporto nel senso che l'obbligazione del lavoratore viene adempiuta non in favore del datore di lavoro distaccante, bensì in favore del datore di lavoro distaccato, con eventuale attribuzione a quest'ultimo dei poteri direttivi e disciplinari sino al momento in cui persiste l'interesse del datore di lavoro distaccante alla prosecuzione della prestazione del lavoratore presso il datore di lavoro distaccato.

Nella specie la Corte territoriale ha esattamente applicato i cennati principi, rilevando (a) la sussistenza dell'interesse della società datrice di lavoro a che il Ba. prestasse la propria opera presso la società distaccataria, nell'ottica della "formazione" del lavoratore per il successivo invio presso altra società del gruppo; (b) la temporaneità del distacco, comprovata tra l'altro dalla cessazione dello stesso, laddove non conducente si appalesa il richiamo operato dal ricorrente alla previsione di cui all'articolo 3, comma 6, della Direttiva CE 96/71 che indica la durata di un anno solo come elemento di riferimento e non come limite di durata; (c) la permanenza, in capo alla società distaccata, sia del potere direttivo (delegabile anche al distaccatario), sia del potere di determinare la cessazione del distacco (siccome verificatosi).

Di conseguenza deve ritenersi l'infondatezza della censura concernente l'asserita violazione della Legge n. 1369 del 1960; e deve ritenersi altresì l'infondatezza della censura concernente il dedotto vizio di motivazione atteso che il ragionamento svolto dalla Corte di merito da correttamente conto dell'articolato procedimento logico - giuridico posto in essere per pervenire al corretto decisum sul punto, in ogni caso non sindacabile in questa sede di legittimità costituendo un giudizio di fatto riservato al giudice del merito.

Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto; omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

In particolare rileva che la Corte territoriale, avendo deciso la controversia sulla base delle norme della Convenzione di Roma del 19.6.1980 in ordine alla individuazione della legge regolatrice del rapporto, aveva fornito una interpretazione dell'articolo 3 di tale Convenzione non conforme alla volontà del legislatore, individuando la legge tedesca quale legge regolatrice del rapporto e dando rilievo ad elementi privi del requisito della univocità.

Neanche tale motivo è fondato ove si osservi, in punto di diritto, che la Convenzione suddetta, se pur fa riferimento in via prioritaria alla scelta espressa operata dalle parti, precisa che tale scelta può comunque risultare dalle disposizioni del contratto, ove le stesse diano una ragionevole indicazione sul punto.

E nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto espresso riferimento ad una serie di indici rivelatori di tale volontà, ampiamente illustrati nell'ambito della dettagliata motivazione, quali la scelta della lingua tedesca per la redazione del contratto, la predisposizione e conclusione del contratto in (OMESSO), la corresponsione del corrispettivo in marchi tedeschi, l'apertura di una posizione contributiva ed il versamento dei contributi previdenziali obbligatori presso l'ente previdenziale tedesco, l'inesistenza di obiezioni da parte del ricorrente durante l'intera durata del rapporto; e pertanto la diversa valutazione di tali elementi, prospettata dal ricorrente, si traduce in un differente apprezzamento degli elementi di fatto, che per contro è riservato esclusivamente al giudice del merito.

In altri termini, il controllo di logicita' del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimita' - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimita' il quale deve limitarsi a verificare se - nella motivazione in fatto della sentenza impugnata - siano stati dal ricorrente denunciati specificamente - ed esistano effettivamente - vizi (quali, nel caso di specie, la omessa o insufficiente motivazione) che, per quanto si e' detto, siano deducibili in sede di legittimita'.

Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norma di diritto.

In particolare rileva che la Corte d'appello, nell'interpretare l'articolo 6 della Convenzione di Roma, aveva ritenuto che tale norma ponesse il principio della inderogabilita' delle norme di ordine pubblico del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolgeva la propria attivita' lavorativa, mentre in realta' la predetta disposizione di cui all'articolo 6 si riferiva, in maniera piu' cogente, alla inderogabilita' delle norme imperative del detto Stato.

Il motivo si appalesa assolutamente generico oltre che inconducente. Devesi in proposito evidenziare che la Legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, stabilisce all'articolo 57 che "le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la Legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili". La stessa legge dispone peraltro all'articolo 16, comma 1, che "la legge straniera non e' applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico", stabilendo poi al successivo comma 2, che "in tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana".

Deve ritenersi pertanto che il limite all'applicabilita' della legge straniera, ai sensi della Legge n. 218 del 1995, articolo 16, comma 1, e' costituito dal predetto ordine pubblico, il quale peraltro non si identifica con quello interno ne' con le norme inderogabili del nostro ordinamento, ma con quello internazionale: di talche' il richiamo operato dal ricorrente alle norme imperative dello Stato italiano non si appalesa conducente.

Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia.

In particolare rileva che, quand'anche la fattispecie in esame costituisse una legittima ipotesi di distacco, la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere le domande proposte dal ricorrente in applicazione del disposto di cui al Decreto Legislativo n. 72 del 2000, articolo 1 e segg..

Il suddetto motivo, al pari del successivo con il quale il ricorrente lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per non avere la Corte d'appello motivato sulla domanda, proposta in via subordinata, di condanna della al pagamento della retribuzione, in forza del patto di durata, sino al 31.3.2003, e

sulla ulteriore domanda di accertamento del diritto del ricorrente alla assunzione presso la s.r.l. dal 1 aprile 2003, si appalesa inammissibile.

Ed invero la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che, allorché nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione in merito ad un fatto controverso, l'onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni del vizio di motivazione, imposto dall'articolo 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l'ammissibilità del ricorso (Cass. sez. 3, 7.4.2008 n. 8897; Cass. SS.UU. 1.10.2007 n. 20603).

Siffatta indicazione non si ravvisa nella fattispecie in esame, né con riferimento al quarto motivo di gravame, né con riferimento al successivo quinto motivo, sicché gli stessi vanno ritenuti inammissibili.

Il ricorso proposto dal non può pertanto trovare accoglimento, ed in tale pronuncia rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla - e dalla s.r.l. con riferimento all'ipotesi in cui fosse stata ritenuta l'applicabilità del Decreto Legislativo n. 72 del 2000, sotto il profilo che nulla avrebbe dedotto il lavoratore circa il fatto che la normativa applicata dalla pretesa esecutrice della prestazione di servizi (.....) potesse essere deteriore rispetto a quella applicata dalla pretesa appaltante (..... s.r.l.).

A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale; condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 79,00 oltre euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.